



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 214 ANNO 2014 DEL 08-04-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 68

OGGETTO:

TRAPANI - I.A.C.P. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 207,00 ALLA DIPENDENTE AVV. LAURA MONTANTI, CAPO SERVIZIO UFFICIO LEGALE DELL'ENTE, QUALE RIMBORSO PER QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI ANNO 2014.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

l'Avv. Laura Montanti, dipendente di questo Ente, ha presentato, in data 31/3/2014 ed acclarata il 2/4/2014 al n. 5152 di protocollo, istanza intesa ad ottenere il rimborso della quota di iscrizione all'Ordine degli avvocati di Trapani per l'anno 2014, per un importo pari ad €. 207,00, con allegata la ricevuta di versamento;

CONSIDERATO che:

la stessa risulta essere dipendente full-time ed a tempo indeterminato, nonché capo servizio dell'Ufficio legale di questo Ente;

VISTA:

la sentenza della Cassazione Civile sezione Unite n. 3928 del 20/2/2007, con la quale viene stabilito che l'onere per la iscrizione all' Ordine degli avvocati, nel caso di dipendente pubblico il quale può esplicare l'attività di legale esclusivamente per l'Ente dove lavora, dovrà porsi a carico della propria amministrazione di appartenenza;

VISTO:

il parere reso il 15/3/2011 dal Consiglio di Stato n. 678/2010, il quale ha ritenuto che la tassa di iscrizione all'albodell'avvocato dipendente di un ente pubblico la debba pagare l'ente pubblico datore di lavoro perché è esso a beneficiare in via esclusiva dell'attività forense dell'avvocato dipendente.

Scrive tra l'altro il Consiglio di Stato, testo che si riporta fedelmente:

" Ritiene la Sezione di non condividere la giurisprudenza contabile che ha qualificato l'obbligo di corresponsione della tassa per l'iscrizione come strettamente personale, essendo legato all'integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'ente pubblico (ex plurimis: Corte Conti, sez. controllo Toscana, n. 11 del 2008; Corte Conti, sez. controllo Puglia, n. 29 del 2008; Corte Conti, sez. controllo Veneto, n. 128 del 2008).

Secondo tale orientamento a nulla rileva l'esclusività del rapporto di lavoro dipendente dell'avvocato comunale, non potendosi, in difetto di un'espressa previsione di legge o contrattuale, accollare al comune oneri finanziari che spettano, per loro natura, al dipendente essendo il presupposto per la valida assunzione da eccesso di potere la decisione impugnata.

Con essa l'amministrazione ha ignorato la circostanza fattuale secondo la quale, dopo l'assunzione, il rapportosi configura come un rapporto di durata nel quale la prestazione professionale del

componente dell'avvocatura civica è resa continuativamente, anno dopo anno, nell'interesse dell'ente di appartenenza in via esclusiva, dovendo gli interessati, per patrocinare innanzi le varie Autorità giudiziarie, essere iscritti al relativo Ordine professionale.

Pertanto, l'iscrizione è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta quando sussista il vincolo di esclusività, nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente.

Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

VISTA la D.C. n. 1 dell'11/01/2011;

VISTA la L.R. n. 10/2000;

VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO: il Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 21/1/2014;

VISTO: il provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, n.5138 del 5/2/2014, con il quale viene approvato il bilancio di previsione di questo istituto per l'esercizio 2014;

VISTA: La delibera del Commissario ad Acta n.13 del 7/2/2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo.

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal Responsabile del I Servizio;

Per tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

ACCOGLIERE l'istanza dell'Avv. Montanti Laura, come in premessa illustrata;

LIQUIDARE E PAGARE, alla dipendente avv. Laura Montanti la somma complessiva di €. 207,00, a titolo di rimborso della quota pagata relativa all'anno corrente 2014, per l'iscrizione nell'elenco speciale avvocati Enti Pubblici, tenuto presso l'Ordine degli avvocati di Trapani, a mezzo bonifico bancario sul c/c avente il seguente codice iban: IT82A0316901600CC0010318876 con imputazione sullo stanziamento di spesa di cui al Capitolo 20, articolo O " Stipendi e altri oneri fissi personale a tempo indeterminato" UPB 1, Aggregato economico 1, Tit. I del bilancio di previsione 2014, gestione competenza, giusto impegno assunto con il presente atto.

IL CAPO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dr. Pietro Savona

Il Responsabile del procedimento

F.to Sig. Pietro Giurlanda

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE AFFARI GENERALI E PERSONALE	SETTORE INTERESSATO AMMINISTRATIVO
Oggetto:	<i>TRAPANI – I.A.C.P. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 207,00 ALLA DIPENDENTE AVV. LAURA MONTANTI, CAPO SERVIZIO UFFICIO LEGALE DELL'ENTE, QUALE RIMBORSO PER QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI ANNO 2014.</i>
Impegno n° 135 Anno Gestione : 2014 INTERV. 1.1.1.1.0.0.0 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO CAP. 20 / 0 Importo: € 207,00	
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
<p>Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 207,00 All'intervento/capitolo/ sopradescritto</p>	
Data 08-04-2014	GABRIELE NUNZIATA